



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2021

ANNO IX

DEL DIPARTIMENTO JONICO

NICOLA TRIGGIANI

L'udienza predibattimentale monocratica nella l. n.
134/2021 (c.d. "Riforma Cartabia"): una
innovazione in controtendenza rispetto agli
obiettivi di efficienza del processo

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 9788894503074



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli - Gabriele Dell'Atti - Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione), Danila Certosino, Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099
7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNO IX
ANNALI 2021
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Nicola Triggiani

L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE MONOCRATICA
NELLA L. N. 134/2021 (C.D. "RIFORMA CARTABIA"):
UNA INNOVAZIONE IN CONTROTENDENZA
RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA DEL PROCESSO*

SOMMARIO: 1. La *ratio* dell'introduzione di una udienza-filtro in camera di consiglio nei procedimenti a citazione diretta davanti al tribunale monocratico. – 2. La scelta di assegnare il ruolo di "filtro" al giudice del tribunale. – 3. La violazione della citazione diretta e le modifiche all'imputazione. – 4. Gli epiloghi dell'udienza predibattimentale. – 5. Dubbi e perplessità sulla compatibilità del nuovo istituto con le esigenze di economia processuale e di efficienza complessiva del sistema.

1. Nell'esercizio della delega per le modifiche del codice di procedura penale di cui all'art. 1, comma 1, della l. 27 settembre 2021, n. 134 (recante «*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti*»)¹, l'art. 1, comma 12, lett. a) della stessa legge prevede che si dovrà innovare il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica², nelle ipotesi di citazione diretta *ex art.* 550 c.p.p.,

*Testo della Relazione svolta al Seminario di studi "La Riforma Cartabia tra norme di immediata vigenza e decreti delegati", nell'ambito delle "Giornate della Formazione" – VI edizione, organizzate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, dalla Fondazione Scuola Forense di Taranto e dal Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa Forense (Aula Magna del Dipartimento Jonico, 11 dicembre 2021).

¹ Sulla c.d. "Riforma Cartabia" della giustizia penale, v. Aa.Vv., *La riforma del processo penale. Guida alla legge n. 134 del 27 settembre 2021*, Il Sole-24Ore, Milano 2021; A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, Giuffrè Francis Levebvre, Milano 2021; A. Conz, L. Levita (a cura di), *La riforma Cartabia della giustizia penale. Commento organico alla Legge n. 134/2021*, Dike, Roma 2021; V. De Gioia, S. Grassi, *La Riforma del processo penale. Il commento operativo alla Riforma della giustizia penale e alle norme sull'utilizzo dei tabulati telefonici nelle indagini*, La Tribuna, Piacenza 2021; G.L. Gatta, *Riforma della Giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "Legge Cartabia"*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021, p. 1 ss.; E.N. La Rocca, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen.*, 3, 2021, p. 1 ss.; B. Romano, A. Marandola, *Riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, Pacini Giuridica, Pisa 2021; M. Rossetti, E. Sirotti Gaudenzi, *La Riforma del processo penale. In G.U. n. 237 del 4/10/2021. Guida pratica con tabella di raffronto delle novità normative*, Revelino, Bologna 2021.

² Per un quadro d'insieme sull'attuale disciplina del procedimento davanti al tribunale monocratico, alla luce della giurisprudenza, v., per tutti, V. Bonini, *sub artt.* 549-559, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura

con l'introduzione di una udienza predibattimentale in camera di consiglio, tenuta innanzi a un giudice-persona fisica diverso da quello innanzi al quale dovrà, eventualmente, celebrarsi il dibattimento.

Tale udienza era già prevista nell'originario "d.d.l. Bonafede" (art. 6 d.d.l. A.C. 2435, recante «*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso la corte d'appello*»)³: nella *Relazione illustrativa* si evidenziava che era stata prevista «per valutare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, se il dibattimento debba essere celebrato o se, al contrario, debba intervenire immediatamente una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, perché risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o in quanto gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono l'accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio»⁴. Dunque, «un'udienza "filtro", volta a consentire, anche nel caso di processi per i quali non sia prevista l'udienza preliminare propriamente detta, un vaglio volto a evitare la comunque onerosa celebrazione di dibattimenti inutili, quando appaia scontato o notevolmente probabile che essi abbiano a concludersi con il proscioglimento»⁵.

L'articolata proposta di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 formulata dalla c.d. "Commissione Lattanzi" (la Commissione di studio istituita dalla Ministra della

di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, III ed., Wolters Kluwer, Milano 2020, p. 2701 ss.

³ Cfr. *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – Disegno di legge C. n. 2435*.

Per un'analisi del c.d. "d.d.l. Bonafede", v., tra gli altri, R. Bricchetti, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in www.ilpenalista.it, 24 febbraio 2020; G. Canzio, *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2021, p. 5 ss.; A. Cisterna, *Indagini preliminari, controllo sui tempi delle notizie di reato*, in *Guida dir.*, 11, 2020, p. 15 ss.; A. De Caro, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Dir. pen. proc.*, 4, 2021, p. 524 ss.; M. Gialuz, J. Della Torre, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 4, 2020, p. 143 ss.; F. Giunchedi, *L'insostenibile conciliabilità tra "smart" process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)*, in *Arch. pen. (web)*, 1, 2020, p. 1 ss.; E.N. La Rocca, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, *ivi*, p. 1 ss.; G. Spangher, *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 5, 2020, p. 589 ss.; *Id.*, *Per la delega penale scommessa aperta sulla vischiosità del rito*, in *Guida dir.*, 11, 2020, p. 10 ss.; nonché, volendo, N. Triggiani, *La riforma Bonafede della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.*, 3, 2020, p. 759 ss.

⁴ Così la *Relazione illustrativa* in *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – Disegno di legge C. n. 2435*, cit., p. 8.

⁵ Così, ancora, *Ibidem*.

Giustizia Marta Cartabia con d.m. 16 marzo 2021)⁶ ha inciso, poi, in modo significativo (anche) sulla disciplina dedicata al procedimento davanti al tribunale monocratico⁷: l'art. 6 d.d.l. A.C. 2435 è stato, infatti, riformulato attraverso modifiche e integrazioni, recepite in buona misura dal Governo⁸ e successivamente dal Parlamento.

Invero, la “Commissione Lattanzi” – come si legge nella *Relazione illustrativa delle proposte emendative* – «ha sostanzialmente condiviso la proposta» contenuta nel d.d.l. ministeriale «di introdurre, nei procedimenti monocratici a citazione diretta di cui all'articolo 550 c.p.p., un'udienza “filtro”, volta a verificare l'effettiva necessità della celebrazione del dibattimento, non solo e non tanto per fini deflattivi, ma soprattutto perché il dibattimento per chi è costretto a subirlo costituisce già di per sé una “pena”, che non deve essere inflitta se ne mancano le ragioni»⁹. Questa “udienza filtro” – per la quale la Commissione ha ritenuto opportuna la celebrazione in camera di consiglio, «avuto riguardo alla natura delle questioni da trattarsi» e «anche al fine di garantire le esigenze di riservatezza delle parti»¹⁰ – è stata prevista non soltanto nei procedimenti monocratici a citazione diretta già previsti, ma anche in quelli per i quali sarà disposta dal legislatore delegato la soppressione dell'udienza preliminare.

L'introduzione di tale udienza predibattimentale – si legge sempre nella *Relazione illustrativa delle proposte emendative formulate dalla “Commissione Lattanzi”* – «è apparsa giustificata per un duplice ordine di ragioni, strettamente collegate tra loro e basate, da un lato, sulla constatazione dell'elevatissimo numero di esiti assolutori che si registra nei procedimenti in questione», dall'altro, «sull'esigenza logico-sistematica di affidare al controllo preventivo del giudice la corretta applicazione, da parte del

⁶ La *Relazione finale e le proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435 formulate dalla Commissione Lattanzi* – incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435 –, depositate il 24 maggio 2021, possono leggersi in *Sist. pen.*, 25 maggio 2021, p. 1 ss. Il testo a fronte del d.d.l. A.C. 2435 e delle proposte di emendamento della Commissione ministeriale è pubblicato *ivi*, 27 maggio 2021, p. 1 ss.

Per un'analisi d'insieme delle proposte formulate dalla “Commissione Lattanzi”, v. G. Fiandaca, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Sist. pen.*, 21 giugno 2021, p. 1 ss.; A. Marandola, *Gli emendamenti della Commissione Lattanzi per la riforma del processo penale*, in www.ilpenalista.it, 1° giugno 2021; G. Spangher, *Il progetto Lattanzi coglie nel segno, ma restano dei dubbi sull'appello*, in *Guida dir.*, 23, 2021, p. 10 ss.; Id., *La Giustizia (europea) 25% nella Relazione Lattanzi*, in *Arch. pen. (web)*, 2, 2021, p. 1 ss.

⁷ In ordine ai suggerimenti della Commissione sull'udienza predibattimentale, v. in particolare, G. Spangher, *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, in www.ilpenalista.it, 7 giugno 2021; nonché, volendo, N. Triggiani, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della “Commissione Lattanzi”*, in *Arch. pen. (web)*, 2, 2021, p. 1 ss.

⁸ Il testo a fronte del d.d.l. A.C. 2435 e delle proposte di emendamento del Governo presentate il 14 luglio 2021 può leggersi in *Giur. pen.*, 22 luglio 2021, p. 1 ss.

⁹ Cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., p. 31.

¹⁰ V. art. 6, lett. a) “d.d.l. Bonafede”, nel testo riformulato dalla stessa Commissione ministeriale. Sul punto, cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., p. 33.

pubblico ministero, del criterio di giudizio sotteso alla decisione di esercitare l'azione penale»¹¹.

Quest'ultima ragione – osserva sempre la *Relazione* – «assume una importanza ancora maggiore a seguito del mutamento di tale criterio di giudizio», proposto dalla Commissione»: tale mutamento, reso necessario dalla esigenza di diminuire il numero di dibattimenti che si concludono con esiti assolutori, «rischierebbe di restare senza effetto pratico se non fosse accompagnato da un controllo sulla sua osservanza, necessariamente affidato ad un giudice». Da qui la scelta di introdurre un filtro giudiziale nei procedimenti a citazione diretta, che consentirà di celebrare il dibattimento soltanto quando il giudice «riterrà che gli elementi acquisiti dal pubblico ministero, come risultanti dal suo fascicolo, sono tali da determinare la condanna dell'imputato, sempre che, ovviamente, essi trovino successivo riscontro nelle acquisizioni dibattimentali», mentre «nell'ipotesi di valutazione negativa egli pronunzierà sentenza di non luogo a procedere»¹².

Nella versione finale che ritroviamo nella l. n. 134 del 2021, è peraltro mutata la regola di giudizio per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere sia in udienza preliminare *ex art.* 425, comma 3, c.p.p. (art. 1, comma 9, lett. m)¹³ che nella nuova udienza predibattimentale monocratica (art. 1, comma 12, lett. d): la sentenza potrà essere pronunciata laddove gli elementi acquisiti non consentano «una *ragionevole previsione di condanna*».

Va segnalato che la nuova previsione va letta ora in combinato disposto con il principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 9, lett. l) della stessa l. n. 134 del 2021, che prevede una estensione del catalogo dei reati per i quali si dovrà procedere con la citazione diretta a giudizio, da individuare tra i delitti «puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento»¹⁴. Spetterà, dunque, al

¹¹ Cfr. *ivi*, p. 31: il dato statistico riportato vede l'incidenza delle condanne sui definiti, negli anni 2015-19, pari in media al 41% del totale.

¹² Cfr. *Ibidem*, ove si osserva altresì che i procedimenti a citazione diretta «oggi comportano lo svolgimento di dibattimenti che, ispirati al sistema accusatorio, non possono non risultare impegnativi, in misura ben maggiore di quanto avveniva nel codice previgente, anche quando si definiscono con una pronunzia assolutoria». V. lett. *a-ter* dell'art. 6 d.d.l. A.C. 2435, inserita dalla Commissione.

¹³ Sulla nuova disciplina dell'udienza preliminare contenuta nella «Riforma Cartabia», v., tra gli altri, A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p. 29 ss.; M. Daniele, P. Ferrua, *Prefazione. Tre aspetti controversi della riforma "Cartabia"*, in A. Conz, L. Levita (a cura di), *La riforma Cartabia della giustizia penale*, cit., p. XV ss.; C. Vitiello, *Udienza preliminare*, *ivi*, p. 73 ss.

¹⁴ Non è superfluo ricordare che attualmente (art. 550 c.p.p.), non è prevista l'udienza preliminare e dunque si procede con citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero per i reati contravvenzionali, per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, nonché per i reati specificamente indicati, ovvero: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.); resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343, comma 2, c.p.); violazione di sigilli aggravata (art. 349, comma 2, c.p.); rissa aggravata con esclusione delle ipotesi in

legislatore delegato chiarire questo criterio delle «rilevanti difficoltà di accertamento», e non è mancato chi ha sottolineato come vi sia il “rischio” di limitare fortemente l’impatto innovativo della delega sul punto¹⁵.

2. Dalla *Relazione illustrativa delle proposte emendative della “Commissione Lattanzi”* emerge che vi è stata una lunga discussione riguardo all’opportunità di affidare questo innovativo “filtro” al giudice per le indagini preliminari ovvero se condividere la scelta del d.d.l. A.C. 2435, che lo aveva attribuito ad un giudice del tribunale, in sede predibattimentale, ovviamente diverso da quello che procederà, eventualmente, al dibattimento.

Questa seconda soluzione è stata preferita dalla Commissione sulla base di una serie di considerazioni¹⁶ ed è stata poi mantenuta ferma nella versione finale approvata dal Parlamento con la l. n. 134 del 2021.

In primo luogo, il giudice dibattimentale è apparso «più idoneo ad effettuare la valutazione sulla sufficienza o meno degli elementi raccolti dal pubblico ministero a determinare la condanna dell’imputato», essendo il giudice che, «nella sua tipica attività, applica le regole del giudizio sulla imputazione».

In secondo luogo, si è sottolineato come il numero dei giudici per le indagini preliminari sia nettamente minore di quello dei giudici dibattimentali, sicché «la quantità, che comunque rimarrà elevata, delle richieste del pubblico ministero di disporre il giudizio potrà essere distribuita tra questi ultimi più equamente ed efficientemente che rispetto ai primi».

Infine – premesso che l’appunto che viene solitamente mosso al giudice dell’udienza preliminare è che, nell’alternativa tra l’emanazione di un provvedimento non motivato (decreto che dispone il giudizio) e la redazione di una sentenza motivata (di non luogo a procedere), «l’elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato ed altre possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua scelta, forse anche inconsapevolmente, verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo» – secondo la “Commissione Lattanzi”, queste situazioni eventuali «possono trovare una efficace contropinta, sul piano psicologico, laddove la decisione meno faticosa» (quella, appunto, del decreto che dispone il giudizio, privo di motivazione) «sia effettuata, anziché da magistrati appartenenti ad una diversa ed estranea struttura organizzativa (come è, nei grandi tribunali, la sezione giudice per le indagini rispetto alle sezioni dibattimentali), da

cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime (art. 588, comma 2, c.p.); lesioni personali stradali, anche se aggravate (art. 590-bis c.p.); furto aggravato (art. 625 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.).

¹⁵ A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p. 37.

¹⁶ V. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., p. 32.

magistrati appartenenti alla medesima struttura e, quindi, soggetti ai giudizi di stima dei colleghi».

In sintesi, la previsione del filtro in sede predibattimentale (anziché ad opera del g.i.p.) è stata determinata dalla previsione che, in tal modo, «la valutazione sulla necessità del dibattimento sarà più rigorosa ed effettiva»¹⁷.

Secondo la Commissione sarebbe scarsamente rilevante, e comunque agevolmente arginabile mediante gli opportuni accorgimenti, l'impatto organizzativo derivante dall'incompatibilità del giudice investito della trattazione dell'«udienza-filtro» con l'eventuale successiva celebrazione del dibattimento, potendosi ovviare «mediante l'adozione di criteri tabellari che stabiliscano – come del resto già oggi accade per le incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare – le regole predeterminate di riassegnazione dei procedimenti: ciò in quanto anche nei tribunali di più modeste dimensioni è sempre assicurata la presenza di almeno tre magistrati addetti al dibattimento (tanti quanti ne occorrono per formare un collegio)¹⁸.

3. Al giudice dell'udienza predibattimentale vengono riconosciuti precisi compiti, indubbiamente mutuati dal modello dell'udienza preliminare¹⁹. In particolare, l'art. 1, comma 12, lett. b), l. n. 134 del 2021 prevede che, in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. (ove è previsto che il decreto di citazione a giudizio deve contenere «l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»), il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alla riformulazione dell'imputazione, debba dichiarare anche d'ufficio la nullità, restituendogli gli atti. Questa modifica è da ricondurre sempre all'esigenza di assicurare una durata ragionevole del processo ed evitare che il giudice rimanga vincolato alle contestazioni di addebiti generici ed indeterminati²⁰.

¹⁷ V. ancora *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., p. 32. Cfr. pure G.L. Gatta, *Riforma della Giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "Legge Cartabia"*, cit., p. 13, il quale sottolinea che «l'udienza predibattimentale mira a introdurre un filtro all'interno del medesimo ufficio giudicante – realizzato da magistrati che lavorano nello stesso ufficio, condividendo i complessivi carichi di lavoro – scommettendo sulla maggiore efficacia rispetto all'udienza preliminare, affidata a un giudice appartenente a un ufficio diverso da quello chiamato a trattare il procedimento in caso di rinvio a giudizio».

¹⁸ V., ancora, *Ibidem*.

¹⁹ Lo segnalano A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p. 38.

²⁰ In questi termini, M. Di Iesu, *Procedimento davanti al giudice monocratico*, in A. Conz, L. Levita (a cura di), *La riforma Cartabia della giustizia penale. Commento organico alla Legge n. 134/2021*, cit., p. 124, il quale sottolinea come sul punto sia stato recepito l'orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, v. Cass., sez. I, 24 settembre 2014, n. 39234 e già Cass., sez. un., 1° febbraio 2008, n. 5307) secondo il quale il giudice del dibattimento, ravvisata la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione, prima di dichiarare la nullità del decreto di citazione, deve chiedere al pubblico ministero di precisare e integrare

Sulla stessa linea, poi, l'art. 1, comma 12, lett. c), l. n. 134 del 2021, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, prevede che il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero²¹.

4. Riguardo agli epiloghi dell'udienza predibattimentale, occorre segnalare innanzitutto che in tale udienza potranno innestarsi tutti i procedimenti speciali, dando così luogo ad una immediata definizione del processo.

Al riguardo, va rilevato che nell'originario d.d.l. ministeriale era previsto che l'udienza predibattimentale fosse la sede per le richieste di giudizio abbreviato, patteggiamento ed oblazione: nella *Relazione illustrativa* del "d.d.l. Bonafede" si legge, infatti, che, allo scopo di dare alla nuova udienza predibattimentale un più ampio contenuto, «si è ritenuto di anticipare in questa fase anche le scelte relative ai riti alternativi, e precisamente, il giudizio abbreviato, il patteggiamento e l'oblazione, così contenendo gli effetti negativi sulle incompatibilità derivanti dall'introduzione di questa verifica preliminare sulla fondatezza dell'esercizio dell'azione penale»²².

Con la riformulazione dell'art. 6 del d.d.l. A.C. 2435 proposta dalla "Commissione Lattanzi", è stato poi ampliato il ventaglio delle definizioni procedurali alternative al dibattimento, essendo state affiancate ai tradizionali riti alternativi la messa alla prova, l'estinzione del reato per condotte riparatorie, la remissione di querela e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.* Non solo: la verifica circa la concreta percorribilità di tali esiti non è stata rimessa all'iniziativa delle parti, ma configurata quale preciso compito del giudice investito della trattazione dell'udienza predibattimentale²³.

Nel successivo percorso parlamentare, il punto è stato nuovamente modificato. Per un verso, si è fatto generico (e onnicomprensivo) riferimento ai «procedimenti speciali»; per altro verso, si è eliminata la possibilità del giudice di "promuovere" le richieste di riti deflattivi.

Dal momento che la funzione principale assegnata alla nuova udienza predibattimentale è quella di verificare la fondatezza dell'esercizio dell'azione penale, a norma dell'art. 1, comma 12, lett. d), l. n. 134 del 2021, si è previsto che, in assenza di richieste di definizioni alternative, il giudice dovrà valutare, sulla base degli atti

la contestazione, diversamente sarebbe abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la nullità degli atti e restituisce gli atti al p.m., determinando una indebita regressione del procedimento.

²¹ In senso analogo alle direttive di cui all'art. 1, comma 12, lett. b) e c) – introdotte negli emendamenti governativi (v. riformulazione dell'art. 6, comma 1, lett. a-bis e a-ter d.d.l. A.C. 2435) – dispone per l'udienza preliminare la direttiva di cui all'art. 1, comma 9, lett. n), l. n. 134 del 2021.

²² Così la *Relazione illustrativa in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – Disegno di legge C. n. 2435*, cit., p. 8.

²³ V., in particolare, la lett. a-bis inserita nell'art. 6 d.d.l. A.C. 2435 dalla "Commissione Lattanzi".

contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, «se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»²⁴.

L'ampiezza della valutazione che il giudice dovrà compiere «avrà ad oggetto un giudizio allo stato degli atti sulla fondatezza dell'accusa e, dunque, sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato, senza che gli sia consentito di avvalersi di mezzi istruttori integrativi, contrariamente a quanto previsto in sede di udienza preliminare, dove oggi, in perfetto allineamento con quanto previsto nella udienza predibattimentale, il giudice dovrà emettere sentenza di non luogo a procedere allorquando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»²⁵.

La sentenza di non luogo a procedere, secondo le regole generali (art. 425, comma 4, c.p.p.), non potrà essere pronunciata laddove il giudice ritenga che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (art. 1, comma 12, lett. f, l. n. 134 del 2021).

Secondo quanto previsto dalla lett. g) dell'art. 12, comma 1, l. n. 134 del 2021, a tale sentenza dovranno applicarsi gli artt. 426, 427 e 428 c.p.p., che disciplinano rispettivamente i requisiti della sentenza, la condanna del querelante alle spese e ai danni, l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, e le disposizioni del titolo X del libro V, in tema di revoca della sentenza di non luogo a procedere, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica²⁶.

Nel caso, poi, in cui il processo non venga definito nell'udienza predibattimentale né con un procedimento speciale, né con una sentenza di non luogo a procedere, il giudice fisserà la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni, di fronte ad un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento (art. 1, comma 12, lett. e, l. n. 134 del 2021).

In caso di prosecuzione dell'*iter* nella sede propriamente dibattimentale, si è prevista la necessità di un adeguamento della disciplina relativa alla presentazione della c.d. "lista testimoniale" ex art. 468 c.p.p.: si tratta di una modifica di mero coordinamento (art. 1, comma 12, lett. f, l. n. 134 del 2021)²⁷.

²⁴ Così già la lett. a-ter dell'art. 6 d.d.l. A.C. 2345, inserita dalla "Commissione Lattanzi".

²⁵ In questi termini M. Di Iesu, *Procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., p. 129, ove si osserva altresì che «la ratio della norma è quella di voler superare la scarsa efficacia deflattiva imposta fino ad oggi dalla regola decisoria dell'udienza preliminare oggetto di accesi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali in ordine alla natura meramente processuale o anche di merito quale probabile colpevolezza dell'imputato». Secondo l'autore, «l'introduzione dell'udienza camerale predibattimentale conduce pericolosamente ad un "vaglio di colpevolezza" dell'imputato prima della celebrazione del processo, con un'anticipazione di giudizio di dubbia costituzionalità» (*ivi*, p. 129).

²⁶ Originariamente il d.d.l. ministeriale richiamava solo gli artt. 426, 427 e 428 c.p.p.; l'applicabilità anche degli artt. 434-437 in tema di revoca della sentenza di non luogo a procedere si deve alle proposte emendative della "Commissione Lattanzi" (v. art. 6 d.d.l. A.C. 2345, nel testo riformulato dalla Commissione), poi condivise da Governo e Parlamento.

²⁷ Già lett. a-quater dell'art. 6 d.d.l. A.C. 2345, inserita dalla Commissione.

5. Fin qui l'illustrazione dei principi direttivi della delega in tema di rito monocratico con citazione diretta a giudizio.

Si è osservato che «grandi speranze sono indubbiamente poste nella revisione della disciplina dei procedimenti a citazione diretta» e che la nuova udienza predibattimentale rappresenta non solo la novità di maggior rilievo in materia, ma «una delle più significative dell'intera riforma»²⁸, sottolineando altresì che «se l'udienza preliminare si è spesso rivelata un luogo per il passaggio delle carte, altrettanto si confida che non si dirà dell'udienza filtro predibattimentale»²⁹.

Invero – come non si era mancato di osservare già in sede di indagine conoscitiva nelle audizioni davanti alla Commissione Giustizia della Camera e nei commenti dottrinali all'originario “d.d.l. Bonafede” –, l'introduzione di questa nuova udienza predibattimentale nei giudizi monocratici privi dell'udienza preliminare suscita non pochi dubbi e perplessità³⁰, che non risultano attenuati alla luce degli emendamenti suggeriti dalla “Commissione Lattanzi” e degli ulteriori ritocchi proposti dal Governo e poi recepiti dal Parlamento: tanto più se si considera che tale udienza, come si è già ricordato, dovrebbe svolgersi non soltanto nei procedimenti a citazione diretta previsti dall'attuale normativa, ma anche nei procedimenti monocratici per i quali sarà disposta dal legislatore delegato la soppressione dell'udienza preliminare oggi prevista.

L'innovazione, come pure si è già ricordato, viene presentata nella *Relazione illustrativa della “Commissione Lattanzi”* come utile non solo e non tanto in chiave deflattiva, quanto come una occasione di garanzia per l'imputato, che si vorrebbe sottrarre ad un dibattito inutile.

²⁸ A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p. 37.

²⁹ G.L. Gatta, *Riforma della Giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “Legge Cartabia”*, cit., p. 13.

³⁰ Cfr. il *Dossier n. 267/1 del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati* sul d.d.l. A.C. 2435, *Riforma del processo penale. Indagine conoscitiva: la posizione degli auditi*, https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=la_vori&tipoDoc=dossier&codice=18/ST/PDF/gi0122a, p. 28 ss., ove sono riportati in sintesi i contenuti delle audizioni di esponenti della Magistratura, dell'Accademia e delle Associazioni professionali. Al di là delle sfumature delle varie posizioni, dall'indagine conoscitiva è emersa la netta contrarietà della quasi totalità degli auditi: solo l'Associazione Nazionale Magistrati valutava positivamente l'istituzionalizzazione della c.d. “udienza filtro” nel giudizio di primo grado, sottolineando peraltro l'indispensabile esigenza di adeguamento degli organici della magistratura.

In senso critico in dottrina cfr. G. Canzio, *Ancora una riforma del processo penale?*, cit., p. 8; A. De Caro, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, cit., p. 530; M. Gialuz, J. Della Torre, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, cit., p. 182 s.; E.N. La Rocca, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, cit., p. 12; nonché, volendo, N. Triggiani, *La riforma Bonafede della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, cit., p. 770.

Ora, premesso che si tratta di una assoluta novità strutturale, sicché non è evidentemente facile fare previsioni in ordine al concreto funzionamento dell'istituto come sarà attuato nei decreti delegati (da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della l. n. 134 del 2021) e sui suoi riverberi in ordine ai successivi segmenti processuali³¹, appare tuttavia legittimo chiedersi – nell'ambito di un'analisi costi/benefici – se l'innovazione proposta appaia davvero adeguata a realizzare entrambi gli obiettivi individuati dalla “Commissione Lattanzi”.

È vero che una parte della dottrina ha criticato pesantemente la scelta del legislatore del 1998-99 di prevedere due modelli di procedimento monocratico, uno con udienza preliminare e l'altro privo di udienza, ritenendo che questo secondo modello comprometta in modo significativo le garanzie dell'imputato, soprattutto dopo la modifica dell'art. 425 c.p.p., che consente un'ampia possibilità di proscioglimento³². Ma l'esperienza maturata in oltre trent'anni di vigenza del codice in ordine all'udienza preliminare, in generale, non può certo dirsi positiva, dal momento che questa udienza non sembra affatto aver risposto alla finalità per la quale era stata introdotta nel codice del 1988, ovvero di filtro contro le imputazioni azzardate, tant'è vero che molti studiosi ne propongono da tempo la soppressione, imputando anche ad essa un inutile allungamento dei tempi del processo e la dispersione di preziose risorse³³. In caso di dubbio, infatti, i giudici dell'udienza preliminare continuano a prediligere il decreto

³¹ «Quando in una riforma si inseriscono elementi di assoluta novità il cortocircuito non può essere escluso, mentre le modifiche di istituti consolidati possono tener conto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale maturatasi nel tempo. Quando si introducono novità strutturali si naviga in mare aperto». Così G. Spangher, *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, cit., p. 1.

³² In tal senso, v. G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, XII ed., Giappichelli, Torino 2017, p. 630 ss. Da ultimo, cfr. C. Cesari, *Azione ed inazione*, in Aa.Vv., *Fondamenti di procedura penale*, II ed., Wolters Kluwer, Milano 2020, p. 453 s. Premesso che «il legislatore ha operato un giudizio di bilanciamento tra assetto delle garanzie e rilevanza penalistica del fatto (misurata sull'entità della sanzione che l'imputato rischia di vedersi applicare), tra le esigenze dell'economia processuale e quelle dell'accertamento», considerando «ragionevole fare a meno del vaglio giurisdizionale sulla fondatezza dell'accusa quando per l'imputato vi siano in gioco un addebito non grave e una pena non particolarmente seria, correlati di solito ad un accertamento di non particolare complessità» in modo da «risparmiare risorse e accelerare i tempi del rito», secondo l'A. si tratta di un'ottica non persuasiva, nella misura in cui lascia «il pubblico ministero di fatto libero di trarre a giudizio l'imputato senza che vi sia una verifica imparziale sulla non superfluità del dibattimento». Ciò comporta il rischio «da un lato di compromettere l'economia processuale svolgendo più dibattimenti di quanti sarebbero effettivamente necessari, dall'altro, di ledere le ragioni della difesa, che perde un'occasione preziosa per evitare la fase del giudizio, facendo valere precocemente i propri argomenti ed elementi a favore».

³³ Cfr., tra gli altri, M. Daniele, *L'abolizione dell'udienza preliminare*, in *Sist. pen.*, 1, 2020, p. 131 ss.; M. Daniele, P. Ferrua, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 5, 2019, p. 79.

Sulle criticità evidenziate dall'udienza preliminare in oltre trenta anni di vigenza del c.p.p., v., tra gli altri, F. Cassibba, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *Arch. pen.*, 3, 2019, p. 1 ss. Nel senso che l'udienza preliminare debba essere rilanciata e rivitalizzata attraverso il rafforzamento degli istituti deflattivi, a partire dai riti alternativi, v., da ultimo, M. Bontempelli, *Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 9, 2021, p. 1149 ss.

che dispone il giudizio rispetto alla sentenza di non luogo a procedere in una percentuale altissima di casi³⁴.

In questo contesto, la previsione di una sorta di “udienza preliminare mascherata” o “mini-udienza preliminare”³⁵ anche nei procedimenti davanti al giudice monocratico a citazione diretta sembra andare in controtendenza rispetto alle esigenze di economia processuale e di efficienza del sistema, tanto più considerando che questa udienza dovrebbe essere tenuta da un giudice del dibattimento, che diventerebbe poi incompatibile a celebrare l’eventuale futuro dibattimento. Anche considerando la nuova regola di giudizio da utilizzare – identica a quella prevista per i reati con udienza preliminare – questa inedita udienza predibattimentale monocratica non sembra rappresentare una effettiva garanzia per la difesa dell’imputato. Il rischio, infatti, è che non rappresenti affatto un “filtro” – secondo gli intendimenti del legislatore –, limitandosi ad essere una mera udienza di smistamento, senza riuscire ad evitare, nella maggior parte dei casi, dibattimenti superflui, e con un inevitabile allungamento dei tempi processuali, anche in processi non particolarmente complessi³⁶.

³⁴ V. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., p. 21: «Nonostante i plurimi interventi di modifica, dopo trent’anni i dati statistici sono impietosi e dimostrano che, nei casi in cui l’udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio (ossia nel 63% dei casi) essa genera un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 gg. Complessivamente l’udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi per i quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento».

³⁵ Così la definiscono M. Gialuz, J. Della Torre, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, cit., p. 182 s. Nel senso che si tratti «a tutti gli effetti di un’udienza preliminare (anche se definita ‘predibattimentale’)\», v., da ultimo, A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p. 37; analogamente, M. Bianchi, *Riflessioni sparse sulla “riforma Cartabia”*, prendendo spunto da un recente libro di G. Canzio e F. Fieccoli, in *www.ildirittovivente.it*, 9 settembre 2021, p. 4, ove si osserva che «non risponde a verità» l’asserzione, contenuta nella *Relazione della Commissione Lattanzi*, che «dell’udienza preliminare sia prevista una “ragionevole limitazione”\», poiché “di fatto” essa è stata estesa anche ai procedimenti a citazione diretta, «se è vero che l’udienza predibattimentale in camera di consiglio, che si dovrà tenere davanti ad altro giudice, altro non è, nella sostanza, che una vera e propria udienza preliminare»; nonché E.N. La Rocca, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, cit., p. 34, la quale, rilevato che “il filtro” dell’udienza preliminare sarà riservato, in via residuale, alle fattispecie più gravi e abolito, invece, per le altre in fase di individuazione, osserva come «quel filtro scompare per ricomparire, poi, attraverso l’introduzione di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio».

³⁶ In senso fortemente critico sul nuovo istituto, v., da ultimo, E.N. La Rocca, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, cit., p. 35: «Il nuovo strumento di filtro produrrà sicuramente un aggravio per la macchina della giustizia, marcatamente in contrasto con i propositi di economia processuale perseguiti dai riformatori. Probabilmente, nella mente del delegante la *cost-benefit analysis* di un simile meccanismo che impiegherebbe il doppio delle risorse umane rispetto a quelle attualmente impiegate – e tuttavia insufficienti –, ha portato a prediligere ogni tentativo utile a fare a meno del dibattimento, anche a costo di introdurre ulteriori “orpelli” di dubbia qualificazione che non fanno pensare affatto, così come predisposti i criteri, a soluzioni celeri ed efficienti». Sulla stessa linea, M. Di Iesu, *Procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., p. 119, per il quale «sotteso a tale udienza ‘filtro’ si pone in realtà il concreto rischio di un appesantimento dello svolgimento dei processi, perché ogni citazione diretta a giudizio si aggrava di un’ulteriore udienza c.d. predibattimentale dagli esiti statistici incerti in ordine alla effettiva valenza deflattiva anche perché, nella

Quanto, poi, alle ragioni che hanno indotto la “Commissione Lattanzi” ad assegnare ad un giudice del dibattimento, anziché ad un giudice per le indagini preliminari, il ruolo di “filtro” – scelta poi fatta propria dal legislatore – si tratta di argomentazioni tutte da dimostrare³⁷.

Riguardo all’auspicio di instaurare «un meccanismo virtuoso» attribuendo il vaglio preliminare dell’imputazione agli stessi giudici del tribunale, va rilevato che «la difficile situazione in termini di carichi di lavoro di molti tribunali costringe già oggi i giudici che ne fanno parte ad un continuo dosaggio delle proprie forze», sicché «non ci sarà da stupirsi se essi, in qualità di giudici predibattimentali, dedicheranno meno energie ed attenzioni ad un’attività processuale che potrà essere più efficacemente svolta dai giudici del dibattimento in un momento successivo»³⁸.

Quanto alla scarsa rilevanza delle conseguenze sul piano organizzativo della soluzione adottata – sul rilievo che anche nei tribunali di più modeste dimensioni è sempre assicurata la presenza di almeno tre magistrati addetti al dibattimento, sicché all’incompatibilità del giudice della udienza-filtro potrà agevolmente ovviarsi mediante l’adozione di criteri tabellari che stabiliscano regole predeterminate di riassegnazione dei procedimenti – si può agevolmente replicare come il rischio di notevoli problemi organizzativi nei tribunali di piccole dimensioni appaia, invece, assolutamente concreto

valutazione della superfluità del processo, è lasciato al giudicante ampio spazio interpretativo rispetto al concetto di ‘ragionevole previsione di condanna», regola di giudizio a cui il legislatore «ha voluto uniformare anche gli articoli 125 disp. att. c.p.p. (archiviazione) e 425, comma 3, c.p.p. (sentenza di non luogo a procedere) sostituendo l’idoneità a sostenere l’accusa in giudizio degli elementi acquisiti».

In senso critico v. anche il *Parere della 5ª Commissione-Diritto e procedura penale dell’Associazione nazionale magistrati-Analisi del disegno di legge A.C. 2435 ed emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021*, in www.lamagistratura.it, 6 ottobre 2021: «L’udienza filtro monocratica, così come delineata, seppur rispondente a ragioni astrattamente valide, verosimilmente comporterà aggravii processuali senza alcun tipo di beneficio. I pur validi presupposti dell’azione riformatrice, difatti, rischiano di apparire disancorati dalla realtà concreta dei giudizi monocratici».

Sulla opportunità dell’“udienza filtro” – a condizione, peraltro, che sia davvero tale e pur evidenziando numerosi profili di criticità – si è, invece, espresso il Consiglio Superiore della Magistratura dopo le modifiche proposte dalla “Commissione Lattanzi” e dal Governo (v. *Parere del C.S.M. - Sesta Commissione - Seduta del 29 luglio 2021*, in <https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+riforma+processo+penale+II+parte+%28delibera+29+luglio+2021%29/146a78c4-11a2-2632-ec7-9cd6b0673516>, p. 62 ss.): «i dati statistici attestano che la percentuale di assoluzioni all’esito del giudizio dibattimentale è elevatissima (oltre il 50%), sicché la previsione di una fase processuale, successiva all’esercizio dell’azione penale, volta a selezionare con rigore i processi meritevoli del passaggio al dibattimento appare molto opportuna»; ciò a condizione che «il giudice valorizzi il potere valutativo di merito che gli è stato attribuito, senza adagiarsi sul carattere prognostico e non diagnostico del giudizio che dovrà formulare».

³⁷ Cfr. G. Spangher, *L’udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, cit., p. 1: «Sono sicuramente tutte da verificare le argomentazioni per le quali la valutazione di questo giudice si lascerebbe apprezzare rispetto al giudice dell’udienza preliminare, sotto i vari profili – indicati nella Relazione – peraltro a doppio taglio: maggiore idoneità valutativa, adeguato numero di giudici dibattimentali, maggiore disponibilità all’impegno motivazionale».

³⁸ Così M. Daniele, P. Ferrua, *Prefazione. Tre aspetti controversi della riforma “Cartabia”*, in A. Conz, L. Levita (a cura di), *La riforma Cartabia della giustizia penale*, cit., p. XVIII ss.

(come denunciato tra l'altro, a più riprese, in sede di indagine conoscitiva sul d.d.l. A.C. 2435, soprattutto da esponenti della magistratura)³⁹: non va dimenticato, infatti, che la geografia giudiziaria italiana evidenzia che la maggior parte dei tribunali è di dimensione medio-piccola e che il regime di incompatibilità *ex art. 34 c.p.p.* che si verrebbe a creare potrebbe rappresentare una seria difficoltà, causando sicuramente una dilatazione dei tempi processuali. La nuova incombenza assegnata al giudice del dibattimento è, infatti, prevista ad organico invariato, sia pure con il supporto del nuovo "ufficio del processo", la cui reale efficacia operativa, è, peraltro, ancora una volta, tutta da misurare⁴⁰.

Sempre sotto il profilo organizzativo, merita di essere segnalato come, benché la nuova udienza predibattimentale sarà camerale, risulterà comunque necessaria la disponibilità di nuove aule⁴¹; e anche questo aspetto rischia di creare qualche ulteriore difficoltà, stante la cronica carenza di spazi in molti uffici giudiziari.

Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalla possibile impugnazione – da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale e chiesto il dibattimento – della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale. A fronte di una decisione negativa rispetto alla prospettazione dell'accusa, ribadita in sede di discussione, è molto probabile che la procura della repubblica o la procura generale propongano ricorso per cassazione: in caso di accoglimento, il procedimento sarà rinviato ad un nuovo (terzo) giudice dibattimentale, il che potrebbe davvero rappresentare un grosso problema nei piccoli tribunali⁴².

Insomma, pur prendendo atto che il giudice di questa udienza predibattimentale monocratica dovrebbe utilizzare lo stesso nuovo criterio di giudizio dell'udienza preliminare, davvero non si riesce a comprendere quali reali vantaggi potrebbe determinare, nell'economia complessiva del sistema, il nuovo segmento processuale: l'istituto si configura come un meccanismo farraginoso e, verosimilmente, del tutto inidoneo a conseguire gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive, alla base della specifica innovazione e, più in generale, del complessivo disegno riformatore⁴³. Senza dire, poi, del rischio che un epilogo dell'udienza predibattimentale negativo per l'imputato possa

³⁹ Cfr. i contenuti delle audizioni di G. Canzio, M. Cassano, P. Morosini, N. Russo, M. Zaniboni, in *Dossier n. 267/1 del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati* sul d.d.l. A.C. 2435, *Riforma del processo penale. Indagine conoscitiva: la posizione degli auditi*, cit., p. 28 s.

⁴⁰ In questi termini, M. Daniele, P. Ferrua, *Prefazione. Tre aspetti controversi della "riforma Cartabia"*, cit., p. XVIII.

⁴¹ Il rilievo è di G. Spangher, *Riforma processo penale: l'udienza predibattimentale del rito monocratico*, in *www.quotidianogiuridico.it*, 6 settembre 2021.

⁴² In questi termini, ancora, *Ibidem*.

⁴³ Premesso che «le modalità di celebrazione di tale udienza appaiono speculari all'udienza preliminare innanzi al G.U.P.», «probabilmente sarebbe stato più semplice, anche a fini organizzativi, prevedere l'udienza preliminare per tutti i reati»: così M. Rossetti, E. Sirotti Gaudenzi, *La Riforma del processo penale. In G.U. n. 237 del 4/10/2021*, cit., p. 47.

seriamente condizionare il successivo giudizio da parte del “collega della porta accanto” del magistrato che ha tenuto l’udienza⁴⁴.

⁴⁴ G. Spangher, *Riforma processo penale: l’udienza predibattimentale del rito monocratico*, cit.